CAMERA DEI DEPUTATI N. 3478

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANTI

Presentata il 6 dicembre 1961

Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale periodo di espansione e di sviluppo della sicurezza sociale ha determinato la tendenza generale a garantire anche a tutte le categorie di lavoratori autonomi adeguati trattamenti previdenziali. In questa tendenza si inquadra l'allegata proposta di legge che vuole risolvere organicamente ed in via definitiva l'ormai annoso problema della previdenza in favore della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Questa numerosa e benemerita categoria aspira, infatti, da moltissimi anni ad ottenere un adeguato trattamento pensionistico; ma tale aspirazione non ha, finora, trovato soddisfazione stante la particolare situazione normativa a cui è soggetta.

L'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, approvato con decreto del 17 novembre 1938, n. 1784, difatti, non consentiva alcuna razionale impostazione del delicato problema previdenziale. Ciò in conseguenza del fatto che il contributo previsto era destinato contemporaneamente alla previdenza ed all'accantonamento dell'indennità di risoluzione del rapporto. Questa duplicità di destinazione, ovviamente, non garantiva assolutamente la irrepetibilità del contributo, elemento questo basilare per la impostazione di un piano previdenziale.

Gli accordi successivi del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, pur avendo risolto tale problema con la costituzione di due diversi e separati istituti (previdenza ed accantonamento dell'indennità di risoluzione del rapporto) non potevano recare alcuna sostanziale modifica allo stato delle cose, in quanto non contemplavano alcun minimale di contribuzione né garantivano una omogeneità di trattamento stante il loro valore puramente privatistico.

Con il decreto presidenziale 26 dicembre 1960, n. 1842, emanato in esecuzione della legge 14 luglio 1959, n. 741, i suddetti accordi hanno acquisito efficacia legale *erga omnes*; ma, ovviamente, non è stato con ciò risolto il problema del minimo di contribuzione che, per la categoria degli agenti e rappresentanti, assume un'importanza capitale in conseguenza della aleatorietà e della estrema variabilità dei proventi percepiti dalla stessa categoria e, quindi, dei contributi a questi subordinati.

La presente proposta di legge che, nel suo articolo 1, rende obbligatoria l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti per le categorie contemplate, fermi restando i trattamenti di fine rapporto, è caratterizzata precisamente dall'istituzione di un minimale di contribuzione e di un trattamento minimo base a carattere prettamente mutualistico, a tutti gli agenti e rappresentanti di commercio (articolo 5 e seguenti).

Venendo ai particolari, osservasi inoltre:

L'articolo 2, richiamandosi alle norme del Codice civile, definisce i soggetti dell'assicurazione ed il campo di applicazione della legge.

L'articolo 3 affida la gestione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.) riconosciuto giuridicamente con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, che dal 1939 è preposto alla tutela assistenziale e previdenziale della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

L'articolo 4, al fine di tutelare nel modo più completo l'agente o rappresentante, stabilisce l'obbligo, per i preponenti, dell'iscrizione all'E. N. AS. A. R. CO., entro 3 mesi dall'inizio del rapporto anche se avente carattere di prova.

Il contributo fissato dall'articolo 5, comma *b*), è identico a quello stabilito dagli accordi economici collettivi, mentre quello di cui al comma *a*) costituisce il minimale contributivo ed è posto in relazione alla durata effettiva del rapporto. Complessivamente l'onere a carico dei preponenti è solo lievemente superiore all'attuale ma risulta sempre di gran lunga inferiore a quello corrisposto allo stesso titolo per le altre categorie di lavoratori.

Con l'articolo 8 si vuole evitare la possibilità di facili elusioni dell'obbligo del versamento dei contributi con il pretesto di erogazioni a titolo di « rimborso spese » a cui, peraltro, in virtù dell'articolo 1748 del Codice civile, l'agente o rappresentante non ha alcun diritto

Per rendere operante il principio della mutualità, gli articoli 9 e 10 prevedono che parte dei contributi versati a norma dell'articolo 5 ed il contributo dello Stato siano accantonati in un Fondo di solidarietà che consenta la erogazione di una pensione base identica per tutti gli agenti e rappresentanti, alla quale si aggiungerà una pensione integrativa, in base al disposto dell'articolo 10, proporzionale ai contributi accreditati sui conti individuali di previdenza. Questo sistema è il più rispondente alla peculiarità della categoria, i cui proventi, come è noto, sono, sia individualmente che nel tempo, assai variabili; e tende ad assicurare a tutti gli agenti e rappresentanti di commercio un trattamento minimo-base ed uno integrativo, riferito alle situazioni particolari.

Gli articoli seguenti regolano il diritto alla pensione di anzianità (articolo 11), per cui viene richiesto un minimo di contribuzione per garantire la professionalità dell'assicurato; alla pensione di invalidità (articolo 12) ed a quella ai superstiti (articoli 13 a 15); la perdita di tale diritto (articolo 16); e ciò con norme che non esigono una particolare illustrazione essendo in linea generale conformi a quelle di ogni altro trattamento previdenziale.

L'articolo 17 stabilisce il concorso dello Stato al servizio delle pensioni, determinandolo, per il primo esercizio di attuazione della legge, in lire 1.000.000.000 ed indicando le fonti del finanziamento.

L'articolo 18 si occupa della vigilanza sulla nuova istituzione demandandola al Ministero del lavoro.

L'articolo 19 stabilisce – in misura adeguata – le sanzioni sia civili che penali a carico dei preponenti che non ottemperino all'obbligo dei versamenti all'E. N. AS. A. R. CO.

L'articolo 20 prevede che venga emanato, e sanzionato da decreto presidenziale, il regolamento di attuazione della legge, la cui formazione è demandata al Consiglio di amministrazione dello stesso E. N. AS. A. R. CO.

Seguono, infine, con gli articoli 21 e 22, norme transitorie di evidente opportunità: da segnalare in particolare, quella dell'articolo 22 che consacra in modo definitivo il fine previdenziale dei contributi finora versati all'E. N. AS. A. R. CO. in favore degli agenti e rappresentanti di commercio, per modo che tali contributi formino il nucleo-base dei conti previdenziali che saranno poi alimentati dai contributi ulteriori previsti dall'articolo 5.
L'articolo 23 stabilisce – da ultimo – che la legge emananda entri in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

In favore degli agenti e rappresentanti di commercio, è istituita l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Nulla è mutato per quanto riguarda le indennità di fine rapporto dovute alle predette categorie.

ART. 2.

Ai fini dell'assicurazione obbligatoria, indipendentemente dalla qualifica e denominazione usata dalle parti ed in conformità degli articoli 1742-1752 del Codice civile, è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte o enti di promuovere la conclusione dei contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte o enti di concludere i contratti in una determinata zona.

La presente legge si applica anche ai titolari delle società aventi per oggetto l'esercizio delle attività suddette, con esclusione delle società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.

ART. 3.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge è affidata all'E. N. AS. A. R. CO., Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

ART. 4.

Le ditte e gli enti proponenti sono obbligati ad iscrivere all'E. N. AS. A. R. CO. i propri agenti e rappresentanti di commercio entro tre mesi dall'inizio del rapporto anche se costituito con carattere di prova e di provvisorietà.

ART. 5.

Le ditte e gli enti proponenti sono obbligati a versare all'E. N. AS. A. R. CO., con le modalità stabilite dall'articolo 6, i seguenti contributi:

a) lire 1.000 a proprio carico e lire 1.000 a carico degli agenti e rappresentanti per ogni mese o frazione di mese di durata di rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale;

b) il 6 per cento delle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di cui il 3 per cento a carico di questi ultimi.

ART. 6.

I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo debbono essere versati all'E. N. AS. A. R. CO. entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

I contributi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo debbono essere versati all'E. N. AS. A. R. CO. all'atto stesso della liquidazione delle provvigioni ed, in ogni caso, al massimo entro sei mesi da tale liquidazione.

ART. 7.

Le ditte ed enti preponenti che non provvedano ad effettuare le trattenute dei contributi a carico degli agenti e rappresentanti di volta in volta, in sede di liquidazione delle provvigioni, perdono il diritto alla rivalsa.

ART. 8.

Per provvigione si intende ogni compenso corrisposto agli agenti e rappresentanti di commercio a qualsiasi titolo, anche di rimborso spese

ART. 9.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5, il prelevamento di cui al 2° comma dell'articolo 10 ed il contributo dello Stato di cui all'articolo 17, sono accantonati in un Fondo di solidarietà che dovrà essere utilizzato per garantire l'erogazione agli agenti e rappresentanti di una pensione minima di vecchiaia o di invalidità di lire 18.000 mensili.

ART 10.

I contributi, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5, verranno dall'E. N. AS. A. R. CO. accantonati in un fondo previdenziale suddiviso per ogni singolo agente e rappresentante in base al quale verrà corrisposta una pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, integrativa di quella minima prevista dal precedente articolo 9, e commisurata all'ammontare di ciascun conto previdenziale.

Da tali conti individuali sarà, ogni anno, prelevato l'importo di lire 36.000 per l'accantonamento previsto dall'articolo 9.

Nel caso che l'ammontare del conto individuale di previdenza risultasse inferiore a lire 36.000, la differenza tra questa cifra e l'ammontare del conto dovrà essere versata dall'agente con le norme che saranno fissate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 della presente legge.

Sui conti individuali di cui al 1° comma del presente articolo sarà inoltre accreditata la differenza tra il cumulo dei contributi a carico dell'agente o rappresentante di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5 e l'importo di lire 36.000 annue.

ART. 11.

Gli agenti e rappresentanti, con le norme stabilite dal regolamento, di cui all'articolo 20, godranno della pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età, purché possano vantare almeno 15 anni di contribuzione continuativa o complessiva.

ART. 12.

All'agente o rappresentante di commercio colpito da invalidità totale permanente, che gli vieti in modo assoluto l'esercizio dell'attività, spetta, con le norme che verranno stabilite dal regolamento, una pensione di invalidità, purché possa vantare almeno 5 anni di contribuzione continuativa antecedente la data di riconoscimento dell'invalidità.

ART. 13.

Le pensioni ai superstiti sono concesse con le modalità che verranno stabilite dal regolamento, al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o o adottivi di età inferiore ai 21 anni, in caso di morte:

a) dell'agente o rappresentante di commercio pensionato per vecchiaia o invalidità;

b) dell'agente o rappresentante non pensionato che possa vantare almeno 5 anni di contribuzione continuativa antecedente la morte.

ART. 14.

Le pensioni ai superstiti sono di importo pari alle seguenti aliquote della pensione già liquidata all'agente, nel caso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13, o di quella che sarebbe stata liquidata allo stesso in caso

di invalidità nella ipotesi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 13:

60 per cento per 1 superstite;
80 per cento per 2 superstiti;
90 per cento per 3 superstiti;
100 per cento per 4 o più superstiti

ART. 15.

Il matrimonio, le legittimazioni e le adozioni avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento di vecchiaia non conferiscono diritto a pensione di reversibilità, tranne che per i figli legittimi, anche se postumi.

La pensione di reversibilità sarà invece dovuta per il matrimonio, le legittimazioni e le adozioni avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento di invalidità.

ART. 16.

Perdono il diritto a pensione:

1°) il coniuge, quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2°) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3°) i figli e le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di età.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alle condizioni che egli sia stato convivente ed a carico e che risulti inabile al lavoro generico in modo assoluto e permanente.

Nei casi in cui cessa il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote di cui all'articolo 14.

Per il diritto a pensione, gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.

ART. 17.

Lo Stato concorre all'onere assicurativo con il contributo annuo complessivo di lire 1.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1961-1962.

Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato verrà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato, di cui al 1° comma del presente articolo, verrà iscritto nello Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Allo stesso contributo si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio 1961-62, concernenti il fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 19.

Le ditte o enti che non ottemperino alle disposizioni della presente legge sono punite con un'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per ogni agente o rappresentante per il quale non siano state rispettate le norme contenute negli articoli precedenti e con la multa fino ad un massimo di lire 150.000 nei casi di recidiva. Essi, inoltre, indipendentemente dalle sanzioni penali, dovranno versare all'E. N. AS. A. R. CO. a titolo di sanzione civile lire 100.000 per ogni agente o rappresentante per il quale non siano state rispettate le norme di cui sopra.

I contravventori potranno essere ammessi ad offrire oblazioni ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale; in questo caso, ferma la misura dell'oblazioni nei termini del citato articolo, essi dovranno versare all'E. N. AS. A. R. CO. lire 50.000 per ogni agente o rappresentante a cui la contravvenzione si riferisce.

L'oblazione ed il pagamento delle sanzioni civili estinguono l'azione penale.

ART. 20.

Entro i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'E. N. AS. A. R. CO. provvederà alla formazione del regolamento di attuazione relativo da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 21.

I contributi versati dalle ditte o enti proponenti all'E. N. AS. A. R. CO. prima dell'entrata in vigore della presente legge ai

sensi dell'articolo 12 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 e successive modificazioni e dell'articolo 11 dell'accordo economico collettivo 13 ottobre 1958, sono irrepetibili per le ditte o enti preponenti in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

ART. 22.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio che, pur avendo raggiunto il 60° anno di età, non possono far valere le annualità di contribuzione previste dall'articolo 11, saranno fissate particolari norme con il regolamento di cui al precedente articolo 20.

ART. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.